

Proposta di Misure di salvaguardia da applicare alle diverse zone dell'istituendo Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina
Disciplina di Tutela
Art. 1. Zonazione interna
1. Il territorio del Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina, così come delimitato nella cartografia allegata, è suddiviso nelle seguenti zone: • zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con minimo grado di antropizzazione; • zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione; • zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, di connessione ecologica, con elevato grado di antropizzazione.
Art. 2 Istituzione del Comitato di gestione provvisoria
1. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sarà nominato, nel rispetto del criterio della parità di genere, il Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina previsto ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 3. Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile
1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate: a) la conservazione delle specie animali e vegetali, degli habitat di interesse comunitario, degli habitat di specie e di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", Regolamento 2024/1991, nonché dei sistemi dunali nel loro complesso, delle singolarità geologiche, delle formazioni paleontologiche, delle comunità biologiche, dei biotopi, dei processi naturali e degli equilibri idraulici ed idrogeologici; b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, dell'attività agricola tradizionale, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali, dei trabocchi e dei paesaggi, nonché la valorizzazione delle produzioni agricole di qualità, favorendo le pratiche ambientalmente più sostenibili, incentivando, in particolare, la conversione a sistemi colturali e di allevamento biologici ed il loro mantenimento; c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali incentivando le azioni ad alta sostenibilità ambientale;

d) la promozione di attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, lo studio delle relazioni fra ambiente, paesaggio e territorio, nonché di attività ricreative compatibili;

e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, e il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui alla Direttiva Quadro Acque;

f) la conservazione, il restauro e la valorizzazione del paesaggio storico agrario, dei centri e dei nuclei abitati rurali;

g) lo sviluppo delle attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche eco-sostenibili, e di attività connesse alle caratteristiche geomorfologiche del territorio, la promozione e l'utilizzo di fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici presenti;

h) la promozione e la fruibilità dell'intera area del Parco mediante la pianificazione di interventi ambientalmente sostenibili che garantiscano la permeabilità ecologica e la connettività all'interno del Parco e delle aree limitrofe, e che siano volti alla valorizzazione dei siti di notevole interesse paesaggistico, naturalistico, ambientale, nell'ottica di conciliazione tra l'ambiente, il turismo e le attività agro - silvo pastorali tradizionali e la possibilità di sostentamento per le popolazioni locali;

i) la promozione e lo sviluppo di forme di turismo sostenibile.

Art. 4.

Divieti generali

1. Sono vietati su tutto il territorio del Parco nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna e ai rispettivi habitat.

In particolare, sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previo nulla osta del Comitato di gestione. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, inclusi interventi di biosicurezza e controllo sanitario, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal Comitato di Gestione, sulla base di appositi piani di intervento da esso approvati. Tali piani di intervento, dovranno essere elaborati tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente presenti, degli effetti sulle specie della flora e della fauna tutelate da specifiche normative, nonché delle eventuali indicazioni e prescrizioni contenute nelle Linee Guida redatte da ISPRA. Fino all'approvazione dei suddetti piani, le catture e gli abbattimenti in regime di controllo faunistico, esclusivamente rivolti alla fauna problematica e alle specie aliene invasive, saranno gestiti dalla Regione Abruzzo, coerentemente con l'eventuale Piano di Controllo già attivo, utilizzando proprio personale specializzato e/o operatori specificatamente formati e abilitati, e tecniche selettive che minimizzano il

disturbo ambientale, dando preferenza all'attività di cattura: l'attività di controllo sarà possibile in tutto il territorio del Parco;

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea protetta ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previo nulla osta del Comitato di gestione. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo, la raccolta di funghi, tartufi, della vegetazione spontanea, delle sementi, dei frutti e di altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali e la raccolta di sementi di piante foraggere di ecotipi locali, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale e per l'inerbimento secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 14.08.2012 n° 148, dal DM 10/3/2015;

c) l'introduzione di specie alloctone, vegetali o animali;

d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previo nulla osta del Comitato di gestione;

e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione, messa in sicurezza, recupero e ripristino ambientale, per i quali il Comitato di gestione rilascia il proprio nulla osta anche al fine di escludere impatti sulle falde acquifere profonde, nonché sui valori ambientali tutelati nell'area protetta. Il nulla osta è integrato da apposito piano di monitoraggio delle diverse matrici ambientali da attuare in tutto il periodo di autorizzazione: qualora gli esiti dello stesso dimostrino possibili impatti sulla biodiversità e/o alterazioni degli indicatori biologici e dei valori dei parametri, per le acque superficiali e sotterranee, di cui alla Parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il nulla osta viene sospeso al fine di attuare le necessarie misure di prevenzione e mitigazione, fissando un termine congruo per la loro attuazione. Decorso tale termine il nulla osta è revocato. Il nulla osta è altresì revocato quando non sia possibile attuare dal punto di vista tecnico misure di prevenzioni per prevenire il deterioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei o impatti significativi su suolo e biodiversità;

f) l'attività di ricerca, perforazione ed estrazione di idrocarburi, liquidi e gassosi, reperibili nel sottosuolo;

g) la modificazione del regime delle acque e la realizzazione di opere che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici e biogeochimici, fatti salvi gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, o di interventi di messa in sicurezza a seguito di frane o alluvioni, finalizzati alla salvaguardia della popolazione;

h) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici e

biogeochimici fatto salvo quanto disposto al comma 1 lettera c) dell'art. 8 e al comma 1, lettera c) dell'art. 9;

i) l'introduzione e la detenzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo o strumento atti alla cattura o all'uccisione di animali o distruzione o danneggiamento di habitat e piante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle autorizzazioni e le licenze concesse per l'esercizio di funzioni istituzionali, lavorative e per motivi di difesa personale. È consentita l'introduzione di fuochi pirotecnici, da far esplodere solo in occasione di tradizionali sagre locali e festività esclusivamente nelle zone 2 e 3, previo nulla osta del Comitato di gestione, nel rispetto di un apposito disciplinare redatto dal Comitato di gestione. È altresì consentito il trasporto e l'utilizzo di strumenti da pesca non professionale per la cattura di specie ittiche marine nei limiti previsti dalla normativa vigente e da eventuali specifiche ordinanze delle Capitanerie di Porto;

j) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

k) l'uso dei fuochi all'aperto ad eccezione dei fuochi controllati per fini agricoli nel rispetto della normativa vigente;

l) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

m) il sorvolo con ogni mezzo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

n) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorale o di gestione dei lidi e dei litorali, salvo specifiche restrizioni stabilite dal Comitato di gestione in funzione della necessità di tutelare sistemi naturali e/o specie animali e vegetali;

o) la distruzione dei muretti a secco esistenti; è consentita la costruzione nelle zone agricole di recinzioni, comprese quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche se realizzate secondo tipologie, tecniche e materiali tradizionali. Sono consentiti la manutenzione e il restauro dei muretti a secco esistenti, qualora questi presentino evidenti condizioni di instabilità e degrado. Il restauro è consentito attraverso l'utilizzo di tecniche, tipologie e materiali tradizionali;

p) lo svolgimento di attività pubblicitarie e l'apposizione di cartellonistica e manufatti pubblicitari al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dal Comitato di gestione;

q) il danneggiamento e il taglio dei boschi, degli alberi isolati della flora spontanea e dei sistemi naturali dunali e litorali costieri, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumità, e ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, lettera f);

r) la demolizione parziale o totale, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale, come definiti dai vigenti P.R.G. dei singoli Comuni e dalle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale Paesistico approvato;

s) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere;

t) le attività cinofile e cinotecniche, l'addestramento cani, fatto salvo che nelle strutture autorizzate;

u) l'utilizzo di prodotti fitosanitari, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guida approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015, nonché di quanto previsto nei rispettivi Decreti di aggiornamento e integrazione.

2. È vietato l'utilizzo di mezzi meccanici per la pulizia dell'arenile e l'asporto di rifiuto organico spiaggiato non di origine antropica nei periodi e nelle superfici interessate dalla riproduzione delle specie protette (ad es. fraterno, fraticello, corriere piccolo, beccaccia di mare, tartaruga marina ecc.) per non interferire con l'attività di nidificazione; il Comitato di gestione, sulla base dei monitoraggi, stabilisce annualmente le aree e i periodi di attuazione del divieto.

Art. 5.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 4, vigono i seguenti ulteriori divieti:
 - a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti;
 - b) la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale;
 - c) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
 - d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni e le attività di rilevante interesse pubblico;
 - e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

- f) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8 comma 1, lettera b);
- g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti,
- h) il transito con mezzi motorizzati; sono esclusi da questo divieto i mezzi per la sicurezza e il soccorso, i mezzi utilizzati da persone con difficoltà motorie certificate.

Art. 6
Divieti in zona 2

Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 4, vigono i seguenti ulteriori divieti:

- a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 9 comma 1, lettera b);
- b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo

Art. 7
Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale, fino alla approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto esposto ai precedenti articoli 4, 5 e 6 nonché ai successivi 8, 9 e 10 mantengono efficacia le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni della relativa valutazione di incidenza regionale condotta ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97, unicamente in relazione alle aree produttive (zone D), ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano (zone F) ed agli impianti tecnologici (zone G).

2. Sono sottoposti al nulla osta del Comitato di gestione:

a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le loro eventuali varianti, totali o parziali;

b) i piani attuativi degli strumenti urbanistici vigenti, non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti;

c) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo, all'approvvigionamento idrico ed alla sicurezza delle popolazioni;

d) le opere di mobilità di cui all'art. 8 comma 1, lettera b) e all'art. 9 comma 1, lettera b);

e) le opere inerenti ai servizi primari idrici ed elettrici, nonché le opere per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;

f) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni

vegetali nonché i rimboschimenti: tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone;

g) i piani forestali;

h) i piani di miglioramento fondiario;

i) i nuovi allevamenti zootecnici che dovranno essere condotti rispettando il benessere degli animali, in modo estensivo e preferibilmente gestiti con il metodo biologico (Regolamento UE 2018/848);

j) gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f) del co.1 dell'art.3 del DPR 380/2001;

k) manutenzione straordinaria delle esistenti infrastrutture a rete di rilevante interesse nazionale;

l) manutenzione straordinaria, rigenerazione e ammodernamento delle opere di difesa e gestione della costa e degli impianti tecnologici, anche mediante sostituzione delle strutture esistenti con elementi funzionali tecnologicamente innovativi, che riducano o annullino gli eventuali impatti ambientali e sul paesaggio, la elettrocuzione e la collisione degli uccelli;

m) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche presenti nel reticolo idrografico superficiale e la gestione dei sedimenti in alveo a monte di briglie e sbarramenti, con criteri che riducono gli eventuali impatti ambientali e la perturbazione delle specie acquatiche.

3. Sono sottoposti a obbligo di comunicazione al Comitato di Gestione gli interventi di:

a) manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) del co.1 dell'art.3 del DPR 380/2001;

b) manutenzione ordinaria delle esistenti infrastrutture a rete di rilevante interesse nazionale;

c) manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici, delle opere di difesa costiera e delle infrastrutture legittimamente esistenti.

4. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco nazionale sono sottoposti all'inderogabile procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, da espletarsi in conformità ai contenuti delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28.12.2019). L'esito della valutazione di incidenza è vincolante ai fini del rilascio del nulla osta di competenza del Comitato di gestione.

5. Per gli interventi sottoposti a comunicazione preventiva, il Comitato di gestione, qualora lo ritenga necessario, può indicare opportuni accorgimenti o prescrizioni volte alla mitigazione di eventuali interferenze ambientali entro 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione.

Art. 8

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5 sono sottoposti al nulla osta del Comitato di gestione i seguenti interventi:

a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3 comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), stesso articolo, stesso comma, del testo unico suddetto, dandone comunicazione al Comitato di gestione. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;

b) la realizzazione di nuovi tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; è vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;

c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché quelli necessari per la realizzazione degli impianti di comunicazione su siti di interesse pubblico militare e civile, previo nulla osta del Comitato di gestione. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, dandone comunicazione al Comitato di gestione;

d) le opere per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile integrate negli edifici;

e) qualsiasi intervento selvicolturale tendente a favorire il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali che deve essere comunque effettuato con l'impiego di specie autoctone provenienti da ceppi genetici locali, coerentemente con la vegetazione potenziale naturale;

2. Nelle aree di zona 1 in cui sono in atto coltivazioni agricole o sono presenti caratteri, segni e strutture della precedente attività agricola, sono in particolare sottoposti a nulla osta del Comitato di gestione previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento fondiario, gli interventi di ampliamento dei fabbricati rurali esistenti. Tali ampliamenti devono essere coerenti con le previsioni del Piano territoriale paesaggistico vigente nel territorio interessato ed essere destinati all'adeguamento igienico-sanitario ovvero a locali da destinare esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo agricolo. L'ampliamento non deve comunque eccedere i cinque metri quadrati di superficie utile. Per la loro realizzazione devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale; qualora detti ampliamenti interessino siti della rete Natura 2000 questi possono essere autorizzati dal Comitato di gestione solo a seguito di esito positivo della valutazione di incidenza.

Art. 9

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 6, sono sottoposti al nulla osta del Comitato di gestione i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori;

b) l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché gli impianti per l'uso delle fonti di energia rinnovabile da integrare negli edifici; resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione al Comitato di gestione;

d) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine e biologiche;

e) gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001, dandone preventiva comunicazione al Comitato di gestione;

f) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli legittimamente esistenti conformi alla disciplina edilizia e urbanistica, esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo e nel rispetto di quanto stabilito negli strumenti urbanistici vigenti nell'area interessata; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale.

Art. 10

Regime autorizzativo in zona 3

1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti purché conformi con le previsioni di cui al Piano Regionale Paesistico, nonché, in presenza di siti Natura 2000, alle eventuali prescrizioni o condizioni d'obbligo previste in sede di valutazione di incidenza rilasciata sui singoli interventi.

2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio del Comitato di gestione. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della Giunta regionale.

3. Il Comitato di gestione e la Regione Abruzzo elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto

disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni

Art. 11

Modalità di richiesta e di rilascio dei nulla osta

1. L'eventuale rilascio di nulla osta da parte del Comitato di gestione, per quanto disposto dai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente e propedeutici al rilascio del nulla osta;

2. Il Comitato di gestione rilascia il nulla osta in conformità, oltre che alle presenti misure di salvaguardia, alla disciplina del Piano Regionale Paesistico, disciplinato dagli artt. 135 e 143-145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m., secondo quanto stabilito dalla legge (Legge regionale 20/12/2023, n. 58 - Abruzzo "Nuova legge urbanistica sul governo del territorio" Pubblicata nel B.U. Abruzzo 20 dicembre 2023, n. 50), ferme rimanendo in capo alla Regione Abruzzo le determinazioni in materia di valutazione di incidenza condotta ai sensi dell'articolo 5 del DPR n.357/1997 e delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28.12.2019).

3. Il nulla osta è rilasciato entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.

Articolo 12

Gestione provvisoria

1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 34, comma 1, lettera f-bis) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'individuazione del relativo Ente Parco nazionale ai sensi dell'articolo 9 della citata legge quadro, la gestione provvisoria dei territori di cui all'Allegato A è affidata al Comitato di gestione provvisoria di cui all'articolo 2, istituito e nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con proprio decreto.

2. Il Comitato di gestione provvisorio è così composto:

- un Presidente nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- un componente su designazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- un componente su designazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste;
- un componente su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

- un componente su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

- due componenti su designazione della Regione Abruzzo;

- due componenti su designazione della Provincia di Chieti;

Il Comitato si intende regolarmente istituito allorquando siano nominati dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica almeno il Presidente e quattro componenti.

La partecipazione alle sedute di Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, né a gettoni di presenza.

3. Le funzioni amministrative previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto sono affidate al Comitato di cui al precedente comma 1, che esercita le funzioni previste dall'articolo 9, commi 8 e 11-bis, della legge n. 394/91

4. Il Comitato, qualora necessario, può avvalersi per le istruttorie tecniche del supporto di ISPRA

5. Nel periodo di gestione provvisoria, i nulla osta sono rilasciati dal Comitato di gestione provvisoria a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici tecnici comunali territorialmente competenti per la richiesta; l'istruttoria degli Uffici comunali tiene conto di quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto

6. Nelle more dell'istituzione del Comitato di gestione, il riscontro delle istanze ed il rilascio dei provvedimenti di cui al presente decreto sono assicurati dalla Regione Abruzzo.

Art. 13

Sorveglianza

1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente art. 1 del presente decreto è affidata al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nei modi previsti dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n.426, nonché all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale

Articolo 14

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana